



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 30.11.2009

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità.
- Art. 2 - Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi
- Art. 3 - Ambito applicativo ed esclusioni
- Art. 4 - Orientamento all'acquisto di beni e servizi

TITOLO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Capo I Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità

- Art. 5 - Procedure di selezione dei contraenti
- Art. 6 - Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/executori
- Art. 7 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti

Capo II Gestione delle procedure selettive

- Art. 8 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte
- Art. 9 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari
- Art. 10 - Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi
- Art. 11 - Criteri per la valutazione delle offerte
- Art. 12 - Commissione giudicatrice
- Art. 13 - Apertura dei plichi e controllo dei requisiti
- Art. 14 - Apertura delle buste contenenti le offerte ed operazioni di valutazione delle stesse
- Art. 15 - Formazione della graduatoria di valutazione delle offerte

Capo III Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione

- Art. 16 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 17 - Verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 18 - Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione
- Art. 19 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta
- Art. 20 - Aggiudicazione definitiva

Capo IV Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria

- Art. 21 - Disposizioni applicabili e deroghe
- Art. 22 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse e soglia di congruità

Capo V

Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Art. 23 - Disposizioni applicabili

Art. 24 - Pubblicità delle procedure di aggiudicazione

Art. 25 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte

Art. 26 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

Art. 27 - Criteri per la selezione dei contraenti

Art. 28 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

Capo VI

Disposizioni particolari

Art. 29 - Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore

Art. 30 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale

Art. 31 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Art. 32 - Concessioni di servizi

Art. 33 - Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione

Art. 34 - Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 35 - Stipulazione dei contratti

Art. 36 - Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Art. 37 - Forma del contratto

Art. 38 - Esecuzione del contratto

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Art. 39 - Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 40 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 41 - Presupposti e requisiti per il conferimento di incarichi

Art. 42 - Limite di spesa

Art. 43 - Procedura per il conferimento degli incarichi ed individuazione della professionalità

Art. 44 - Procedura comparativa

- Art. 45 – Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa
- Art. 46 – Contratto di incarico
- Art. 47 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 48 – Pubblicità ed efficacia

TITOLO VII LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 49 - Oggetto delle disposizioni
- Art. 50 - Modalità di acquisizione in economia
- Art. 51 - Tipologie e limiti di spesa inerenti a BENI E SERVIZI affidabili in economia
- Art. 52 - Tipologie e limiti di spesa inerenti ai LAVORI affidabili in economia
- Art. 53 - Divieto di frazionamento
- Art. 54 - Modalità di esecuzione
- Art. 55 - Preventivi di spesa e/o offerte
- Art. 56 - Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo
- Art. 57 - Garanzie
- Art. 58 - Forma del contratto
- Art. 59 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 60 - Piani della sicurezza
- Art. 61 - Esecuzione dell'intervento
- Art. 62 - Oneri fiscali

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 63 - Abrogazione di norme
- Art. 64 - Disposizioni transitorie
- Art. 65 - Disposizioni finali
- Art. 66 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti per altre tipologie di contratti indette dall'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 2 Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel d.lgs. n. 163/2006 e nel presente regolamento.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 163/2006 e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
4. Per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 163/2006 e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
5. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "d.lgs. n. 163/2006" o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) per "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Amministrazione e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal d.lgs. n. 163/2006 e dal presente regolamento.
6. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, l'Amministrazione nomina, ai sensi della legge n. 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
7. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal d.lgs. n. 163/2006, anche come disciplinate dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
8. Il responsabile del procedimento è nominato tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione e dei singoli Servizi.

Articolo 3 Ambito applicativo ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di aggiudicazione delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, indette dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito.

2. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 e dalle norme del Capo V del Titolo II dello stesso non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per appalti e contratti indicati dagli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 del d.lgs. n. 163/2006, per i quali vale quanto previsto dall'articolo 27 dello stesso decreto.

Articolo 4
Orientamento all'acquisto di beni e servizi

1. L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 488/1999, nonché valutando l'esperibilità di procedure semplificate.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

CAPO I
Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità

Articolo 5
Procedure di selezione dei contraenti

1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:
 - a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
 - b) "procedure ristrette", intese come le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
 - c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, tra le quali è ricompreso il cottimo fiduciario;
 - d) altre procedure, comportanti particolari interazioni tra l'Amministrazione stessa ed i potenziali contraenti, definite dalla legislazione attuativa delle direttive comunitarie disciplinanti gli appalti.
2. L'Amministrazione precisa nella determinazione a contrarre con cui avvia le procedure di selezione i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

Articolo 6
Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/esecutori

1. L'Amministrazione ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 163/2006, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate, quando ciò sia reso necessario in ragione di quanto stabilito dall'articolo 57 del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione procede alla formazione di liste di accreditamento di operatori economici.
3. Le liste di accreditamento degli operatori economici di cui al precedente comma 2 sono formate sulla base di standard di qualificazione coerenti con le esigenze di fornitura di beni e servizi dell'Amministrazione e sono utilizzate dalla stessa, nel rispetto del principio di rotazione, per procedere alla consultazione di potenziali contraenti secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 7
Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti

1. L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti / di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dagli articoli 64, 65, 66, 67, 122, 124 e 225 del d.lgs. n. 163/2006.
2. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti e contratti per i quali il d.lgs. n. 163/2006 non si applichi o si applichi solo in parte.
3. In particolare l'Amministrazione tiene conto della Comunicazione interpretativa della Commissione UE 2006/c 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione europea 1° agosto 2006.

CAPO II

Gestione delle procedure selettive

Articolo 8

Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 9

Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

1. L'Amministrazione imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nel d.lgs. n. 163/2006 e la struttura contenutistica minima stabilita dall'allegato IXA dello stesso decreto.

2. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto dello schema strutturale e contenutistico definito dai formulari standard approvati dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1564/2005.

3. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto degli elementi essenziali indicati nell'allegato IXA del d.lgs. n. 163/2006.

4. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara, o nella parte procedurale del documento complessivo regolante l'appalto, denominato capitolato speciale o capitolato d'oneri.

5. Il capitolato speciale o d'oneri illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dall'articolo 68 del d.lgs. n. 163/2006 e dal correlato allegato VIII.

Articolo 10

Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi

1. L'Amministrazione illustra le proprie esigenze in relazione all'acquisizione di beni o servizi nelle specifiche tecniche, definite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'allegato VIII dello stesso.

2. Le specifiche tecniche precisano, in particolare, gli aspetti prestazionali, organizzativi e funzionali dell'appalto.

3. Gli elementi illustrativi di ogni appalto per l'acquisizione di beni o servizi sono riportati nel progetto descrittivo dello stesso.

Articolo 11

Criteri per la valutazione delle offerte

1. Gli appalti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dagli articoli 82 e 83 del d.lgs. n. 163/2006.

2. Qualora l'Amministrazione scelga di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa indica l'opzione per l'esplicitazione dei criteri e delle relative ponderazioni:

- a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente ed eventualmente inserendo una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara o alla parte procedurale del capitolato d'oneri;

- b) nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato d'oneri, con indicazione sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.

3. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.

4. In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti e rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata espressamente nel bando di gara e distinta dall'importo stimato, determinato con riferimento al valore complessivo dell'appalto.

5. L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

Articolo 12 **Commissione giudicatrice**

1. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, una commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice è nominata sempre dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

3. La commissione giudicatrice opera come soggetto deputato a verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria secondo quanto previsto dal successivo articolo 13.

4. La commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, prende in esame il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale ed ogni altro documento integrativo inerente la gara. Essa fissa quindi in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando o dal disciplinare di gara.

5. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte tecnico-qualitativa delle offerte in seduta pubblica, procedendo alla valutazione delle stesse in seduta riservata.

6. La commissione giudicatrice redige, ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. n. 163/2006, un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse.

7. Il presidente della commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi a comunicazioni necessarie della stessa in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo possibilità previste dalla vigente normativa.

8. La commissione giudicatrice formalizza, a seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte, una specifica graduatoria di merito dei concorrenti.

9. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte economica delle offerte in seduta pubblica. Il presidente dà lettura delle stesse. La commissione procede alla verifica delle offerte economiche in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.

10. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 86 del d.lgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso decreto e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.

11. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l'esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l'articolo 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.

12. Il presidente della commissione giudicatrice trasmette al soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva il verbale dei lavori di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e dell'aggiudicazione provvisoria.

13. Il soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva può richiedere chiarimenti alla commissione giudicatrice in merito all'aggiudicazione provvisoria.

14. Qualora l'amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, può costituire una Commissione di gara con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della commissione giudicatrice di cui ai commi precedenti, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

Articolo 13

Apertura dei plichi e controllo dei requisiti

1. L'Amministrazione opera, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. n. 163/2006.

2. La verifica di cui al comma 1 è realizzata subito dopo l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara e comunque prima dell'apertura dei plichi delle offerte.

3. La verifica di cui al comma 1 è realizzata per tutte le tipologie di appalti di servizi, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006, di forniture di beni e per gli appalti di lavori di valore inferiore ai 150.000 euro.

Articolo 14

Apertura delle buste contenenti le offerte ed operazioni di valutazione delle stesse

1. L'Amministrazione opera, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, all'apertura delle buste contenenti le offerte in seduta pubblica ed alla presenza di rappresentanti dei concorrenti.

2. Le procedure di valutazione delle offerte, comprensive dei calcoli degli elementi relativi alle offerte economiche, sono condotte in seduta riservata.

Articolo 15

Formazione della graduatoria di valutazione delle offerte

1. A seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa e della parte economica delle offerte presentate nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché a seguito della valutazione del dato di prezzo nelle gare con il criterio del prezzo più basso, i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle stesse procedure di gara formulano una graduatoria provvisoria/preliminare di merito, fondata sui punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti.

2. Successivamente alla formulazione della graduatoria provvisoria/preliminare, l'Amministrazione procede alla rilevazione di offerte anormalmente basse e, se individuate, alla verifica delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006.

CAPO III

Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione

Articolo 16

Rilevazione delle offerte anormalmente basse

1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria/preliminare di merito l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui al successivo comma 2.

2. L'Amministrazione provvede:

- a) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio del prezzo più basso, a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Articolo 17

Verifica delle offerte anormalmente basse

1. Qualora la procedura di rilevazione evidenzia la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'Amministrazione procede alla verifica delle stesse, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, avvalendosi per le procedure con offerta economicamente più vantaggiosa della stessa commissione giudicatrice e per le procedure con prezzo più basso di una specifica commissione, nominata secondo quanto previsto dal regolamento, che provvederà all'esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell'offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando con riferimento alle procedure ed alle tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006. Rispetto ai tempi di richiesta delle giustificazioni e dei chiarimenti, nonché di consultazione eventuale, la commissione può stabilire termini superiori a quelli individuati nelle disposizioni richiamate a garanzia dei concorrenti.

2. Qualora la commissione abbia deciso di consultare un rappresentante dell'offerente e questo non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.

3. L'Amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

4. L'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Articolo 18

Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione

1. A seguito della valutazione delle offerte e dell'eventuale verifica di quelle risultate anomale, la commissione giudicatrice procedono alla formulazione dell'aggiudicazione provvisoria, sulla base della graduatoria risultante dal procedimento.

2. Le operazioni di gara sono riportate in un verbale, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 78 del d.lgs. n. 163/2006, nel quale sono specificamente motivati i punteggi attribuiti in base ad esercizio di valutazioni fondate su discrezionalità tecnica.

Articolo 19

Aggiudicazione in caso di una sola offerta

1. L'Amministrazione precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide.

2. In caso di mancata precisazione degli elementi di cui al comma 1 vale quanto stabilito dagli articoli 55, comma 4 e 81, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 20
Aggiudicazione definitiva

1. L'Amministrazione formalizza l'aggiudicazione definitiva con determinazione del responsabile del servizio competente.

CAPO IV
Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria

Articolo 21
Disposizioni applicabili e deroghe

1. L'Amministrazione aggiudica appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria nel rispetto di quanto previsto dalle previsioni contenute nelle parti I, II, IV e V, nonché dagli articoli 121, 122, 123 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.

2. Alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dagli articoli da 23 a 28, 30 e per le disposizioni riportate nel Titolo III.

Articolo 22
Rilevazione delle offerte anormalmente basse e soglia di congruità

1. Nelle gare per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, qualora sia stato scelto il metodo di esclusione automatica delle offerte anomale, ma siano state presentate meno di cinque offerte, l'Amministrazione valuta la congruità delle offerte, assumendo la presumibile anomalia in relazione ai seguenti elementi specifici di parametrizzazione:

- a) livello della parte tecnico-qualitativa dell'offerta valutato come inferiore alla metà del punteggio attribuibile complessivamente per tale aspetto;
- b) prezzo/ribasso del prezzo relativo ai lavori/servizi/forniture di beni espresso nell'offerta con un valore relativo inferiore al 50/70% della base d'asta.

CAPO V
Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Articolo 23
Disposizioni applicabili

1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso decreto.

2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.

Articolo 24
Pubblicità delle procedure di aggiudicazione

1. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 25
Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

2. In ogni caso l'Amministrazione stabilisce termini non inferiori ai termini minimi individuati dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006 per altre tipologie di appalti.

Articolo 26
Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

1. L'Amministrazione predispone i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.

2. L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

Articolo 27
Criteri per la selezione dei contraenti

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

Articolo 28
Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006:

- a) i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, specificando le eventuali soglie di congruità e le modalità di computo per il superamento dei parametri prefissati;
- b) le modalità per la verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse, comunque nel rispetto del percorso di garanzia minima stabilito dall'articolo 55 della Direttiva 2004/18/CE.

CAPO VI
Disposizioni particolari

Articolo 29
Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore

1. L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, come individuabili in base all'articolo 5 della legge n. 328/2000 ed al d.P.C.M. 30 marzo 2001.
2. Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dall'Amministrazione assumendo a riferimento le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 30 e 31.

Articolo 30
Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

Articolo 31
Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 5, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Articolo 32 Concessioni di servizi

1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di servizi, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo.

Articolo 33

Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del d.lgs. n. 163/2006.

2. L'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.

Articolo 34

Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché nel rispetto degli altri criteri e degli aspetti procedurali delineati dall'articolo 27 del d.lgs. n. 163/2006.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 35
Stipulazione dei contratti

1. L'Amministrazione stipula i contratti di appalto tenendo conto:
 - a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
 - b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dall'articolo 11 del d.lgs. n. 163/2006.
2. Qualora l'Amministrazione si trovi in condizioni tali da comportare la stipulazione del contratto in via d'urgenza, esplicita le motivazioni di tale adempimento accelerato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Articolo 36
Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

1. L'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti per appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto e dal precedente articolo 35 per i contratti relativi ad altre tipologie di appalti.

Articolo 37
Forma del contratto

1. I contratti dell'ente devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta per atto pubblico, in forma pubblica amministrativa con intervento del Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata.

Articolo 38
Esecuzione del contratto

1. In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto previsto dagli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del d.lgs. n. 163/2006.
2. L'Amministrazione inserisce in ogni capitolato per appalti di servizi o forniture continuative la clausola di adeguamento / revisione dei prezzi, assumendo a riferimento, sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 115 del d.lgs. n. 163/2006, parametri relativi ad indicatori di prezzo afferenti al servizio o alla fornitura oggetto dell'appalto.
3. L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica dell'esecuzione degli appalti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Articolo 39

Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. n. 163/2006.

2. Alla procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie adottato dall'Autorità con deliberazione approvata in data 10 ottobre 2006.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 40
Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Qualora per specifiche attività oggetto di incarico sussistano previsioni normative speciali che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica troveranno applicazione le suddette specifiche disposizioni fermo restando l'applicazione di tutte le previsioni generali del presente regolamento per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa specifica.
4. Fermo restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, di trasparenza, di economicità, qualora le attività oggetto di incarichi si configurino quali prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs n. 163/2006, si applicheranno le disposizioni ivi contenute nel regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia adottato in conformità alle disposizioni del Codice.

Articolo 41
Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, i Responsabili di Settore possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente.
3. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settore i quali, effettuate le verifiche di cui al comma precedente, devono comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3 comma 55 della legge 24.12.2007 n.244 relativa al programma approvato dal Consiglio e del rispetto del limite di spesa previsto dal successivo art. 42 previa attestazione del Responsabile del settore finanziario.

Art. 42
Limite di spesa

1. Il limite massimo di spesa annua per la totalità degli incarichi e consulenze viene fissato nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario.

Articolo 43
Procedura per il conferimento degli incarichi e individuazione delle professionalità

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Responsabile del Settore interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'amministrazione, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - durata dell'incarico;
 - il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione,;
 - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
 - compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - i criteri di valutazione delle domande;
 - le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - essere in possesso dei requisiti professionali e/o di studio, previsti dalla normativa vigente, correlati al contenuto della prestazione richiesta.

Articolo 44

Procedura comparativa

1. Il Responsabile di Settore eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
 - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione
2. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Articolo 45

Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, il Responsabile di settore può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrono i seguenti casi:
 - necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione stessa, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione valutate con adeguata e specifica motivazione;
 - necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare;
 - necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi;
 - necessità di affidare incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
 - affidamento di incarichi comunque definiti da leggi speciali;
 - affidamento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni che riguardano il completamento, l'ampliamento e/o l'integrazione di precedenti prestazioni analoghe già svolte o in corso, per i quali l'affidamento ad altro soggetto potrebbe comportare diseconomie, ritardi o altri inconvenienti per l'Amministrazione;
 - affidamento di incarico per precedente selezione andata deserta avente per oggetto le stesse prestazioni; in tal caso la scelta dovrà essere congruamente motivata in relazione a comprovate caratteristiche di competenza ed esperienza professionale e lavorativa del soggetto incaricato;

2. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
3. Sono altresì escluse dalle procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa di modica entità equiparabile ad un rimborso spese che il collaboratore svolge in maniera episodica e saltuaria e che non sono riconducibili a fasi di piani o programmi del committente.

Articolo 46 **Contratto di incarico**

1. Il Responsabile di Settore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - d) la durata della collaborazione;
 - e) il compenso.

Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
3. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 47 **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile di Settore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 48
Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 43 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e eventualmente attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. Ai sensi dell'art. 1 , comma 127 della L. 662/ 1996 come modificato dal comma 54 dell'art. 3 L. 24.12.2007 n. 244 per gli incarichi di cui al presente capo per i quali e' previsto un compenso devono essere pubblicati a cura del responsabile del settore affidatario i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente capo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica.
4. Ai sensi dell'art. 3 , comma 18 della L. 24.12.2007 n. 244 l'efficacia dei contratti di cui al presente capo decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell' amministrazione stipulante.
5. Ai sensi dell'art. 53 , comma 14 del dlgs 165/2001 l'Amministrazione comunale e' altresì tenuta a comunicare semestralmente l'elenco degli incarichi di cui al presente capo, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. L'amministrazione rende noti mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

TITOLO VII LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 49 Oggetto delle disposizioni

1. Il presente titolo disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art.125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".
2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso

Articolo 50 Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a). in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.
3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici ossia, a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture.

Articolo 51 Tipologie e limiti di spesa inerenti a BENI E SERVIZI affidabili in economia

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, INFERIORE A 211.000 EURO :
 - a) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per edifici , complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole e strutture comunali, materiale elettorale in genere;
 - b) arredo e manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;
 - c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici; tinteggiatura dei locali comunali interni ed esterni, opera da falegname;
 - d) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
 - e) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
 - f) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;
 - g) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale acquisto dei materiali

occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;

h) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; trascrizione verbali sedute consiliari, spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;

i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

l) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;

m) divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

n) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per servizi ricreativi e culturali, per attività extra scolastiche e per progetti di animazione e lettura, spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie; spese per la certificazione aziendale;

o) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere; nonché spese necessarie alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi

p) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

q) polizze di assicurazione e fidejussioni;

r) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;

s) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

t) spese per la vigilanza degli edifici; spese per apertura e custodia sale riunioni; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale; sussidi e interventi educativi di sostegno per integrazione scolastica per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche; acquisto, manutenzione e riparazione apparecchiature e materiali sanitari e zoiatrici

u) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e trattenimenti, acquisto generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali per anziani;

v) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili; trasporto disabili;

z) spese per la gestione in genere di servizi sociali e socio-assistenziali e socio sanitari;

aa) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;

bb) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;

cc) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

dd) spese per servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione pasti e altri generi di conforto, per la gestione delle mense di servizio o scolastiche o per anziani o per servizi ludico-ricreativi; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;

ee) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario;

ff) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce; addobbi e luminarie

gg) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;

hh) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;

ii) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;

ll) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;

mm) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi;

nn) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;

oo) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;

pp) spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;

qq) spese per servizi elettorali;

rr) acquisizione di beni e servizi assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti e rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.

2. E' altresì ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i servizi tecnici professionali entro l'importo di euro 100.000.

Articolo 52

Tipologie e limiti di spesa inerenti ai LAVORI affidabili in economia

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori per gli interventi indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerare di modesta rilevanza ovvero per opere ricorrenti di manutenzione del patrimonio comunale, nei limiti e secondo le tipologie delle categorie generali di cui all'art. 125 c. 6 del codice. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del servizio (richiamato nella determinazione di cui al successivo art.54), in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. I lavori in economia sono ammessi entro l'importo di euro 200.000.

2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

a. per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- la manutenzione delle strade;
- lo sgombero della neve;
- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature;
- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;
- adeguamento alle norme di sicurezza statica, impiantistica e di prevenzione incendi nonché di contenimento dei consumi energetici

d. per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano
- l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali, potature alberi;
- la manutenzione dei cimiteri;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze emanate dagli organi competenti;
- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
- i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6

Articolo 53
Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Articolo 54
Modalità di esecuzione

1. Il ricorso alla gestione in economia ai sensi del presente regolamento è consentita qualora sussista la determinazione di impegno, anche di massima, dei fondi sul bilancio di competenza, nonché l'impegno contabile registrato dalla ragioneria sul competente capitolo di bilancio.
2. Il responsabile del servizio interessato per rendere più razionali l'esecuzione dei lavori e l'approvvigionamento dei materiali deve curare lo studio e la compilazione di capitolati d'oneri e fogli condizioni ove verranno inserite le condizioni generali di esecuzione degli interventi, se del caso, la formazione di campionari, perizie tecniche esecutive, prezzari e altri simili strumenti per l'analisi dei prezzi e il controllo dei costi.
3. Il responsabile del servizio interessato qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo indicherà il responsabile del procedimento.
4. È consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui al precedente comma e con le procedure ivi indicate. Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.

Articolo 55
Preventivi di spesa e/o offerte

1. A seguito della determinazione di cui all'art. 54 c. 1, il responsabile del servizio provvede a richiedere la presentazione di preventivi di spesa o offerte, che devono pervenire in busta chiusa, entro un termine da stabilirsi di volta in volta, a operatori economici idonei.
2. Il preventivo o le offerte di cui sopra devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici.
3. È consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20000 euro e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000 euro.
4. Le ditte prescelte a partecipare saranno invitate per mezzo di lettera di invito, da inviare, anche a mezzo telefax che conterrà le informazioni circa la natura dei lavori e/o forniture da eseguire, le modalità di esecuzione, i termini

contrattuali del rapporto con l'Amministrazione e tutte le altre indicazioni necessarie per la produzione di un preventivo di spesa.

5. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

6. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla Legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed alle loro successive eventuali modificazioni

Articolo 56

Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 55, il responsabile del servizio, nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi o offerte a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo o una sola offerta, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo o l'offerta presentata sia vantaggioso per il Comune. In ogni caso ne attesta la congruità.
3. Effettuate le operazioni di cui ai precedenti commi, il responsabile del servizio provvede all'ordinazione con lettera od altro atto idoneo indicando le condizioni specifiche di esecuzione della prestazione in economia tra cui l'inizio ed il termine, i prezzi; le condizioni e le modalità di esecuzione; i termini per l'espletamento delle prestazioni; le modalità di pagamento, la cauzione; le eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire, le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, e tutte le altre indicazioni necessarie a tutelare l'amministrazione nel caso di inadempimento dell'assuntore.
4. Il contratto di cottimo prevederà, altresì, l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza e coordinamento o dei suoi elaborati sostitutivi e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o nei cantieri temporanei e mobili.

Articolo 57

Garanzie

1. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia devono costituire garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare superano l'importo di 20.000 euro, e quando i lavori superano l'importo di 40.000 euro.
2. Il Dirigente competente, in sede di approvazione dei preventivi di spesa o delle offerte può introdurre a suo insindacabile giudizio l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice anche se i lavori, le forniture e i servizi da affidare non superano l'importo di 20.000 euro, e i lavori l'importo di 40.000 euro.
3. Nel caso di cui ai precedenti commi l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, e del 5% dell'importo delle forniture e dei servizi affidati in cottimo salvo diversa e motivata quantificazione.
4. Qualora richiesta la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 58

Forma del contratto

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta.

2. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per lavori, servizi e forniture, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 20.000 euro (ventimila euro) IVA esclusa e per lavori qualora l'importo sia inferiore a 40.000 euro (quarantamila euro), può avvenire a mezzo di scrittura privata non autenticata, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare o del foglio patti e condizioni.

3 Per i cottimi di servizi e forniture di importo uguale o superiore a 20.000 euro (ventimila euro) IVA esclusa e per i lavori qualora l'importo sia pari o superiore a 40.000 euro (quarantamila euro) i dirigenti interessati dovranno sottoscrivere un contratto di cottimo, nella forma pubblica amministrativa o delle scrittura privata autenticata

Articolo 59

Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, ai sensi della vigente normativa, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata a pena di decadenza entro 30 giorni e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. Il committente la spesa, è tenuto a comunicare per iscritto alla Giunta e al servizio finanziario, specificando la natura e il presunto importo di spesa.

Articolo 60

Piani della sicurezza

1. Per i lavori da eseguire in economia dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 494/1996. Il piano della sicurezza dovrà essere redatto in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell'intervento.

2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).

Articolo 61

Esecuzione dell'intervento

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del servizio che ne verificherà la regolarità.

2. Il Direttore dei Lavori, interno od esterno all'Ufficio Tecnico comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.

3. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

4. Nel caso vi sia acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo del preventivo impegno e della relativa copertura finanziaria (in condizioni non contemplate dal precedente art.59), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore ed il soggetto che abbia consentito la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate e continuative, a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

Articolo 62

Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre “IVA esclusa”.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63
Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 12.10.91, nonché le modifiche successivamente intervenute.
2. Sono abrogate altresì le ulteriori norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 64
Disposizioni transitorie

1. In relazione all'attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 richiamate nel presente regolamento valgono in termini transitori, sino all'adozione del regolamento attuativo generale, le previsioni esplicitate nell'articolo 253 del decreto stesso.
2. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel d.lgs. n. 163/2006, le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.

Articolo 65
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al d.lgs. n. 163/2006 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.

Articolo 66
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.